

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 777-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE VELLA)

Comunicata alla Presidenza il 30 ottobre 1984

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Finlandia, con annesso, firmato a Helsinki il 16 novembre 1981

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro delle Finanze

col Ministro dei Trasporti

e col Ministro del Commercio con l'Estero

(V. Stampato Camera n. 973)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 30 maggio 1984

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 5 giugno 1984

ONOREVOLI SENATORI. — L'accordo firmato a Helsinki il 16 novembre 1981, stipulato in conformità ed in addizionale alla convenzione sull'aviazione civile internazionale di Chicago del 7 dicembre 1944, supera il regime di provvisorietà dei precedenti collegamenti aerei tra i rispettivi territori degli Stati contraenti.

L'articolo 2 prevede il diritto per le parti contraenti di volare attraverso i reciproci territori senza atterrare e il diritto di scalo per motivi non di traffico.

L'articolo 3 stabilisce le modalità per la designazione delle compagnie aeree abilitate a percorrere le rotte specificate ed effettuare i soli servizi convenuti.

L'articolo 4 regola l'istituto della revoca e della sospensione dei diritti alla compagnia aerea per violazione degli obblighi scaturiti dall'accordo.

L'articolo 5 stabilisce esenzioni per le imprese designate dai dazi doganali, dalle opere di ispezione e da ogni onere fiscale per i carburanti, per le provviste di bordo, per le parti di ricambio e per l'equipaggiamento normale di bordo.

L'articolo 6 riguarda le capacità delle compagnie e la corrispondenza dei servizi convenuti a tutte le esigenze per il trasporto.

L'articolo 7 regola le modalità per l'effettuazione dei servizi e l'eventuale intervento delle autorità aeronautiche competenti.

L'articolo 8 fissa le modalità per la determinazione delle tariffe e le procedure per la loro approvazione.

L'articolo 9 richiama l'obbligo al rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti nel territorio di ciascuna parte contraente.

L'articolo 10 concede alle compagnie aeree designate il diritto di mantenere sul territorio dell'altra parte contraente, ed in luoghi specificati, uffici, personale amministrativo, commerciale e tecnico nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti.

L'articolo 11 regola il trasferimento dei guadagni in valuta convertibile di ciascuna compagnia aerea sulla base del tasso ufficiale di cambio.

L'articolo 12 prevede consultazioni periodiche tra le autorità aeronautiche per l'attuazione dell'accordo e le procedure per eventuali modifiche.

L'articolo 13 afferisce alle eventuali controversie sulla interpretazione o sull'applicazione dell'accordo e al ricorso alla procedura arbitrale.

L'articolo 14 stabilisce che l'eventuale successiva entrata in vigore di una convenzione multilaterale nei confronti di entrambe le parti dovrà avere prevalenza sull'accordo.

L'articolo 15 obbliga le autorità aeronautiche a compilare e a fornire statistiche periodiche relative al traffico.

L'articolo 16 regola la decadenza dell'accordo dietro denuncia di una delle parti contraenti.

L'articolo 17 prevede l'entrata in vigore dell'accordo dopo 30 giorni dallo scambio delle note diplomatiche.

L'accordo regola in maniera organica i collegamenti aerei tra i due Paesi migliorando i servizi di trasporto e, pertanto, motivi di evidente opportunità inducono la Commissione affari esteri a raccomandare all'Assemblea di autorizzarne la ratifica.

VELLA, relatore

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra Italia e Finlandia sui servizi aerei, con annesso, firmato a Helsinki il 16 novembre 1981.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 17 dell'accordo stesso.